

Civile Sent. Sez. U Num. 15151 Anno 2015

Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO

Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

Data pubblicazione: 20/07/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 22428-2013 proposto da:

COMUNE DI PISA, in persona del dirigente della Direzione finanze e tributi pro-tempore, in qualità di rappresentante dell'Ente, elettivamente domiciliato in ROMA, via Celimontana 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso

258
/15





dagli avvocati GLORIA LAZZERI, SUSANNA CAPONI e GIUSEPPINA GIGLIOTTI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 967/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito l'Avvocato BENITO PANARITI per delega degli Avvocati GIUSEPPINA GIGLIOTTI e GLORIA LAZZERI e l'Avvocato DIANA RANUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 23 dicembre 2002, il Comune di Pisa convenne, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Ministero della Giustizia per ottenerne la condanna alla corresponsione della somma di € 2.241.707,88, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 2 l. 392/1941, delle spese sostenute dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2001, in forza della previsione di cui all'art. 1 della legge medesima, per la gestione degli uffici giudiziari.

Il Tribunale declinò la giurisdizione, evocando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in tema di pubblici servizi, sancita dalla previsione dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 80/1998 (vigente all'atto della proposizione della domanda); ciò, reputando inquadrabile, in tale giurisdizione, anche le controversie sull'erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento del pubblico servizio.

La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello, ancorché nella diversa prospettiva di cui al tradizionale criterio discrezionale fondato sulla natura (diritto soggettivo o interesse legittimo) della situazione soggettiva fatta valere.

Avverso la decisione di appello, il Comune di



Firenze propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 1, c.p.c., in unico motivo. In particolare, rivendica la natura di diritto soggettivo della situazione dedotta in controversia, almeno in prospettiva di interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Motivi delle decisione.

L'art. 1 l. 392/1941, stabilisce che le spese di gestione degli Uffici giudiziari gravano obbligatoriamente sui comuni in cui detti uffici hanno sede (ciò, peraltro, solo fino al 31 agosto 2015, giacché, ai sensi del secondo comma della disposizione come sostituito dall'art. 1, comma 526 lett. a, l. 190/2014, tali spese, a decorrere dall'1 settembre 2015, sono trasferite al Ministero della Giustizia).

Il successivo articolo 2 prevede, a favore dei comuni gravati ai sensi della disposizione precedente, un mero "contributo" a carico dello Stato, che, in esito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, e ss. d.p.r. 187/1998, è annualmente determinato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dell'Interno, in riferimento alle "spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno" ed agli "stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero della giustizia".

Alla luce degli esposti dati normativi, il ricorso del Comune di Pisa si rivela infondato e va disatteso.

Deve, invero, convenirsi con i giudici del gravame che l'esclusione di un diritto soggettivo dei comuni all'integrale rimborso delle spese sostenute e l'autoritativa determinazione del *quantum* del contributo ad opera dello Stato Amministrazione, costituiscono, in funzione dell'ordinario canone basato sulla natura della situazione giuridica fatta valere, sintomi inequivoci della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese in rassegna.

Né ad una diversa soluzione può indurre la circostanza che il Comune attore prospetti la situazione fatta valere quale diritto soggettivo.

Al riguardo, va premesso che - anche in considerazione della non assoluta estraneità delle spese in oggetto a specifici interessi della comunità locale - la tenuta costituzionale del relativo regime normativo, così come riconosciuta da C.cost. 150/86, non appare incrinata dalle successive modifiche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



apportate alla Costituzione in tema di autonomie locali.

In disparte tale rilievo, occorre, peraltro, rilevare che, ai fini del ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, va fatto riferimento, non già alla prospettazione della parte, bensì al cosiddetto "petitum sostanziale". Ed, inoltre, che questo si identifica, non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma, soprattutto, in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata con riguardo al rapporto giuridico su cui la domanda si fonda e da cui essa viene qualificata (cfr., tra le altre: Cass., ss.uu., 20902/11, 15323/10, 19552/10, 10374/07).

Da ciò discende - per quanto in precedenza rilevato in merito al regime normativo delle spese in oggetto ed alle relative proiezioni soggettive - che, nelle specie, l'azione del Comune non può dirsi sostanzialmente sorretta da una situazione di diritto soggetto e che, conseguentemente, non può configurarsi la ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Alla stregua delle considerazioni che precedono,



dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo,
s'impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, il Comune ricorrente va
condannato alla refusione delle spese del giudizio,
liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Condanna
il Comune di Firenze alla refusione delle spese di
giudizio in favore del Ministero della Giustizia,
liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre eventuali
spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, l. 228/2012.

Roma, 9 giugno 2015.